

Oggetto: DPCM 502/1995 valutazione dei risultati raggiunti dagli organi di vertice degli enti del servizio sanitario regionale nell'anno 2010 ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421*), il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (*Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*) ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
- il suddetto DPCM 502/1995 prevede, tra l'altro, che il trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello stesso previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Dato atto che:

- l'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (*Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano*) dispone che ai direttori generali degli istituti in parola si applica il trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità ed i requisiti richiesti per la nomina in vigore per le aziende sanitarie regionali;

Richiamata la deliberazione giunta n. 1606, del 4 agosto 2010, con la quale:

- sono stati approvati, tra l'altro, il bilancio preventivo ed il programma preventivo consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2010;
- è stato definito all'allegato 7, recante "*Patto annuale tra Regione e servizio sanitario regionale e modalità di valutazione dei risultati 2010*", il contenuto degli obiettivi assegnati agli organi di vertice del servizio sanitario regionale al fine della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico annuo, nonché i relativi criteri per la loro valutazione ed il peso ponderale attribuito ai medesimi;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26.3.2009, n. 7 (*Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale*), il 25 per cento della quota integrativa al trattamento economico del direttore generale è vincolata al rispetto dei tempi d'attesa;
- in sede di definizione del contenuto degli obiettivi connessi alla valutazione degli organi di vertice del servizio sanitario regionale, di cui al su citato allegato 7 alla DGR n. 1606/2010, è stato assegnato agli enti del servizio sanitario regionale il peso ponderale di 25 punti su cento all'obiettivo relativo ai tempi d'attesa;

Atteso che:

- per la valutazione del risultato della gestione degli enti del servizio sanitario regionale sotto il profilo economico, finanziario nonché della programmazione, si fa riferimento agli elementi ed ai dati risultanti dagli atti di controllo annuale, approvati, ai sensi dell'art. 29, della LR n. 49/1996, per l'anno 2010, con la deliberazione giunta n. 1616, del 2.9.2011;
- in particolare, per la valutazione dell'andamento della programmazione annuale del servizio sanitario regionale, anche in relazione agli obiettivi posti ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale degli organi di vertice, si fa riferimento alla relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato, di cui all'allegato 8 della predetta DGR n. 1616/2011;

Visto l'art. 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (*Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007*) che ha ridefinito l'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale;

Preso atto che il suddetto art. 10 della LR n. 12/2009, ha disposto, in particolare, che:

a decorrere dall'1 gennaio 2010, è soppressa l'Agenzia regionale della sanità e che le funzioni espletate dall'Agenzia medesima sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi;

Dato atto che per effetto dell'intervenuta normativa regionale di riordino del servizio sanitario:

- le aziende sanitarie regionali hanno adottato e trasmesso i propri bilanci d'esercizio 2010 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ai fini dell'adozione del consolidato consuntivo per l'anno 2010;
- con i decreti del direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 639, del 25.7.2011 e n. 734 del 30.8.2011 sono stati predisposti ed adottati gli atti relativi al controllo annuale di cui all'art. 29 della LR n. 49/1996, poi recepiti con la su citata deliberazione giunta n. 1616/2011;
- **Dato atto**, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 bis del D.lgs n. 502/1992 la documentazione relativa al controllo annuale sulla gestione degli enti del servizio sanitario regionale è stata posta all'esame della Conferenza dei sindaci e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale con riferimento, rispettivamente, alle aziende territoriali ed alle aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie, come si evince dalla suddetta deliberazione giunta n. 1616/2011;

Rilevato, inoltre, che a seguito del riassetto del servizio sanitario regionale, il monitoraggio dei tempi d'attesa, affidato ai sensi dell'art. 10 della citata LR n. 7/2009 all'Agenzia regionale della sanità, e la valutazione degli obiettivi connessi ai tempi d'attesa sono stati effettuati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Ritenuto, ai sensi delle disposizioni di cui al su citato D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 nonché della DGR n. 1606/2010, di valutare l'attività degli organi di vertice del servizio sanitario regionale in relazione agli obiettivi assegnati ai fini dell'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2010;

Ritenuto, altresì, sempre in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DPCM n. 502/1995, di fissare la quota integrativa al trattamento economico nella misura del 20% del compenso annuo onnicomprensivo lordo spettante per l'anno 2010 a ciascun organo di vertice del servizio sanitario regionale tenuto conto delle eventuali rideterminazioni rispetto agli importi di cui alla deliberazione giunta n. 3017, del 14.9.2001, conseguenti alle disposizioni intervenute in materia di trattamento economico dei direttori generali di cui all'art. 8 della legge regionale 30.12.2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – legge finanziaria 2010);

Viste le note della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali prot. n. 17961/SPS/APA, n. 17962/SPS/APA, n. 17963/SPS/APA, n. 17964/SPS/APA, n. 17965/SPS/APA, n. 17966/SPS/APA, n. 17967/SPS/APA, n. 17968/SPS/APA, n. 17969/SPS/APA, n. 17970/SPS/APA, n. 17971/SPS/APA del 25.10.2012, con cui sono stati comunicati agli organi di vertice del servizio sanitario regionale gli esiti della verifica preliminare con la precisazione che la medesima non deve considerarsi definitiva fino all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ed assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

Rilevato che, a seguito della suddetta comunicazione, sono giunte le seguenti osservazioni:

- nota prot. n. 50232, del 15.11.2012 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
- note prot. n. 37237, del 6.11.2012, e n. 38107 del 13-11.2012 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina";
- nota prot. n. 32149, del 5.11.2012 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana";
- nota prot. 57911, del 12.11.2012 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- nota prot. 14332, del 14.11.2012, dell'Azienda ospedaliero – universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste;
- nota prot. 64648, del 7.11.2012, dell'Azienda ospedaliero – universitaria "S.Maria della Misericordia" di Udine;
- nota prot. n.34250, del 12.11.2012, dell'Azienda ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone;
- nota prot. n. 11550, del 12.11.2012, dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste;

- nota prot. n. 64648, del 7.11.2012, dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano del dott. Giovanni Del Ben,;
- nota del 21.11.2012 del dott. Giovanni Del Ben in relazione all'incarico di Direttore generale dell'IRCCS "C.R.O." di Aviano, ricoperto fino al 3.4.2010;

Ricordato che la DGR n. 1606/2010, all'allegato 7, poneva come condizione ai fini della corresponsione della quota economica integrativa per l'anno 2010 per la medesima il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nella gestione caratteristica, comprensiva delle imposte;

Ritenuto, per quanto sopra, con riferimento all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Fiuli Occidentale" ed a seguito delle osservazioni dalla medesima presentate, necessario acquisire ulteriori elementi istruttori di approfondimento per l'accertamento di tale condizione; e pertanto di rinviare a successivo atto la valutazione dell'eventuale raggiungimento degli obiettivi assegnati agli organi di vertice ai fini dell'attribuzione della quota integrativa in parola per l'anno 2010;

Ritenuto, per gli altri enti del servizio sanitario regionale, a seguito delle osservazioni pervenute e della corredata documentazione agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che ha effettuato la relativa istruttoria, di valutare il conseguimento degli obiettivi agli stessi assegnati ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi medesimi;

Precisato in relazione alla valutazione effettuata, in particolare, che:

- laddove non sono state presentate osservazioni alle risultanze dell'istruttoria preliminare si è confermata la valutazione acclarata in tale sede;
- gli obiettivi non raggiunti per fattori oggettivamente indipendenti e non imputabili agli organi di vertice degli enti del servizio sanitario regionale sono stati stralciati con conseguente rideterminazione del calcolo del punteggio: la percentuale di raggiungimento viene quindi determinata sui residui obiettivi che rimangono confermati, calcolando il rapporto tra il punteggio realizzato ed il punteggio massimo ridefinito;

Ritenuto, quindi, di:

- valutare le osservazioni pervenute come indicato nelle motivazioni esposte nell'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- accertare quindi il risultato conseguito come indicato all'allegato B al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante al fine della successiva corresponsione dei relativi importi della quota integrativa;

Precisato che provvedono alla corresponsione della quota integrativa in parola a favore dei propri organi di vertice, le singole Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura con le risorse disponibili nei propri bilanci, in conformità alle previsioni di cui alla deliberazione giunta n. 3017, del 14.9.2001, laddove dispone, al punto 5 del dispositivo, che gli oneri conseguenti al trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie fanno carico ai bilanci delle aziende medesime a valere sui trasferimenti regionali;

Considerato che:

- il trattamento economico annuo per l'anno 2010 corrisposto a favore degli organi di vertice del servizio sanitario regionale si presenta differenziato in considerazione delle eventuali rideterminazioni in applicazione delle previsioni di cui al su citato 8 della LR n. 24/2009, in attuazione dell'art. 61, comma 14, del decreto legge 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133;
- nel corso dell'anno 2010 sono intervenuti anche diversi avvicendamenti al vertice degli enti del servizio sanitario regionale;

Considerato, per quanto sopra, che risulta maggiormente appropriato che la concreta quantificazione degli importi spettanti agli organi di vertice sia effettuata dai soggetti cui compete l'erogazione dello stesso trattamento economico;

Ritenuto, quindi, di disporre che alla determinazione della misura della quota in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, oggetto del presente provvedimento, provvederanno direttamente i soggetti tenuti alla corresponsione del trattamento economico innanzi richiamati;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore regionale alla Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali,
la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

- 1.** Di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno 2010 agli organi di vertice degli enti del servizio sanitario regionale ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico come indicato nell'allegato B e tenuto conto delle valutazioni espresse nell'allegato A, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2.** Di stabilire che le Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliere – universitarie e gli Istituti di ricovero e cura provvedono alla determinazione degli importi della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2010, a favore dei propri organi di vertice, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi nonché in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice.
- 3.** Di precisare che i soggetti di cui al punto 2 provvedono, altresì, alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2010.
- 4.** Di rinviare a successivo provvedimento la valutazione ed il conseguente accertamento del risultato raggiunto dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" al fine della corresponsione della quota integrativa.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE